



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 12/04/2024 da ALOISI ERNESTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Berardo Di Ferdinando (cod. fisc. DFRBRD71C28H769X), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, alla via della Banca, n. 14;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza di difensore munito di valida procura alle liti, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII, per il caso, quale è quello in esame, di mancato deposito del ricorso per il tramite dell'OCC.

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII avendo il ricorrente documentato di avere la propria residenza in un comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale da oltre un anno, rilievo che consente di ritenere che egli abbia il centro dei propri interessi principali nell'ambito del circondario del predetto Tribunale.

Risultano depositati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII, e, nella specie: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente; 3. elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. La documentazione contabile relativa alla impresa individuale STROMBERG DI ALOISI ERNESTO in precedente titolarità del ricorrente è validamente sostituita dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt. 19 e 47 d.P.R. n. 445/2000 con la quale il ricorrente ha dichiarato che alla data di cessazione dell'attività (11/06/2019) *"non erano presenti crediti da riscuotere, beni mobili e/o attrezzature né rimanenze di materiali"*.

Risulta allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Paolo Di Sabatino, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad

altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Il ricorrente, alla data di deposito del ricorso assunto da una impresa edile in forza di contratto di apprendistato professionalizzante con mansione di apprendista muratore, ha infatti documentato l'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese delle ditte individuali e delle società in sua precedente titolarità (nel 2011 della impresa individuale LE CADEAU DI ALOISI ERNESTO, nel 2012 della [REDACTED] di [REDACTED] ED ERNESTO, nel 2012 della [REDACTED] e nel 2019 della impresa individuale STROMBERG DI ALOISI ERNESTO).

Sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi euro 313.298,95 (cfr. relazione dell'OCC in atti) oltre spese prededucibili della presente procedura nonché a fronte di spese mensili di sostentamento stimate in euro 1.468,00 circa oltre euro 450,00 mensili per spese alloggiative (somma nella quale è compreso l'importo di euro 200,00 "*per rimborso forfettario per spese di utenze*"), il ricorrente, unico componente del suo nucleo familiare, è titolare del diritto di piena proprietà per l'intero di un locale commerciale il cui valore di stima è pari ad euro 16.186,50 e di un autoveicolo (AUTOMOBILES PEUGEOT 2S8HZA, tg. [REDACTED]) gravato da provvedimento di fermo amministrativo iscritto da SO.G.E.T. S.P.A. in data 31/08/2022 e, pertanto, avente valore di liquidazione pari a zero, è titolare di una carta prepagata *Postepay Evolution* avente saldo disponibile al 20/01/2024 di euro 124,80 e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.668,00 circa, somma gravata dalla trattenuta mensile del quinto effettuata in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Teramo del 16/10/2023 resa a definizione del procedimento di pignoramento presso terzi promosso da [REDACTED] e da una trattenuta per rimborso di un prestito infruttifero erogato da [REDACTED].

Non osta all'apertura della liquidazione controllata – per la quale la vigente disciplina non prevede la necessità di vaglio della eventuale sussistenza di atti di frode dei creditori compiuti dal debitore e di eventuali profili di non meritevolezza dello stesso debitore – la percezione da parte del ricorrente del rimborso delle quote del fondo BBC Risparmio e Previdenza per complessivi euro 927,47, somma che, in ogni caso, il ricorrente ha offerto di riversare in favore della procedura per il tramite del terzo assuntore, Cianchini Silvana.

La proposta prevede la liquidazione dell'immobile in titolarità del ricorrente, stimato in euro 16.186,50, il pagamento della somma di euro 12.984,00, da trarsi dallo stipendio del ricorrente, mediante il versamento di trentasei rate mensili di circa euro 220,00 oltre al contributo cassa edile ed il versamento in favore della procedura, da parte del terzo assuntore, Cianchini Silvana, di euro 927,47 quale controvalore del rimborso percepito dal ricorrente per lo smobilizzo del fondo sopra menzionato per il medesimo importo in unica soluzione o mediante versamenti rateali da effettuarsi entro il limite di durata della procedura, per un attivo complessivamente pari ad euro 30.097,97.

Deve dichiararsi la inopponibilità alla presente procedura, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, della ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. pronunciata a definizione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 126/2023 r.g. es. mob. promossa nei confronti del ricorrente dinanzi al Tribunale di Teramo da [REDACTED] e, per l'effetto, deve disporsi che il terzo pignorato [REDACTED] interrompa i versamenti mensili in esecuzione della medesima ordinanza in favore del creditore pignorante ed effettui gli stessi versamenti in favore della presente procedura.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII deve disporsi la cessazione delle trattenute stipendiali in essere in favore di [REDACTED] a titolo di rimborso del prestito infruttifero da essa concesso in favore del ricorrente.

Alla luce dei superiori rilievi deve pertanto ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che la somma di euro 1.468,00 mensili percepita dal ricorrente a titolo di retribuzione mensile sia esclusa alla liquidazione in quanto necessaria al suo mantenimento.

Eventuali somme incamerate dal ricorrente in eccedenza rispetto al suddetto importo a titolo di retribuzione dovranno essere acquisite dalla procedura, a cura del liquidatore, ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

La eventuale modifica di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarà disposta dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la esclusione dalla liquidazione del saldo della carta *Postepay Evolution* n. [REDACTED] al 20/01/2024, di euro 124,80, potendosi fondatamente presumere che, per la sua esiguità, detta somma sia stata utilizzata dal ricorrente per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALOISI ERNESTO (c.f. LSARST82M26L103P) nato a Teramo (TE) il 26/08/1982 e residente in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Defense, n. 2;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Paolo Di Sabatino;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dichiara non opponibile alla presente procedura la ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 16/10/2023 resa a definizione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 126/2023 (Tribunale di Teramo) e, per l'effetto, dispone l'acquisizione, in favore della presente procedura, delle somme assegnate in forza della predetta ordinanza;

dispone la sospensione delle trattenute in essere in favore di [REDACTED] a titolo di rimborso del prestito infruttifero di cui in parte motiva;

asigna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni: saldo della carta *Postepay Evolution* n. [REDACTED] al 20/01/2024 di euro 124,80;

dispone, ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII, la esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.468,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili ricompresi nel suo patrimonio del ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 19/12/2024.

Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi